Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE CALABRIA

DCA n. 124 del 11 / 05/**2023**

OGGETTO: Accreditamento istituzionale dello "Studio Odontoiatrico Dr. Piccirilli Gianfranco", con sede nel Comune di Crotone in Via Firenze n. 47, P.IVA 00384970695, per l'erogazione di prestazioni della branca specialistica di odontoiatria.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO l'articolo 120, comma 2, della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell'Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii., confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 Dicembre 2021 con la quale si è integrato il mandato commissariale attribuito, con la deliberazione del 4 novembre 2021, che confermava il mandato commissariale del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2022, con la quale il dott. Ernesto Esposito è stato nominato subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021.

PREMESSO CHE lo "Studio Odontoiatrico Dr. Piccirilli Gianfranco", con sede in Crotone in Via Firenze n. 47, P.IVA 00384970695, è stato autorizzato con DDG n. 11307 del 05/08/2003 all'esercizio per l'erogazione di prestazioni della branca specialistica di odontoiatria;

CONSIDERATO CHE, con istanza acquisita al prot. n. 399093 del 12/09/2022, la predetta struttura ha avanzato richiesta di accreditamento delle attività odontoiatriche, autorizzate con provvedimento n. 11307 del 05/08/2003;

PRESO ATTO CHE il competente settore del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari, con nota prot. n. 407572 del 16/09/2022, ha avviato la procedura per la verifica da parte dell'Organismo Tecnicamente Accreditante dei requisiti di accreditamento per come previsto dalla Legge n. 24/2008, dal DCA n. 81/2016 e dal DCA n. 95/2019;

VISTO il DCA n. 62 del 26 maggio 2022 che, nel modificare e integrare il D.D.G. n. 11195 del

17/09/2019, ha disposto che "il verbale di verifica finale dell'OTA sia trasmesso, dal Coordinatore dell'Organismo stesso, alla Direzione Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari e al settore competente in materia di autorizzazioni e accreditamenti, che provvederà alla predisposizione del provvedimento conclusivo di accreditamento/diniego sulla scorta del parere espresso dall'OTA stesso";

CONSIDERATO CHE in ossequio a quanto previsto nel DCA n. 62/2022, con pec del 21/03/2023, acquisita nella stessa data al prot. n. 132481, l'Ufficio Coordinamento dell'OTA ha trasmesso il verbale di verifica finale dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, datato 09/03/2023, relativo alla struttura sanitaria privata denominata "Studio Odontoiatrico Dr. Piccirilli Gianfranco" con sede in Crotone in Via Firenze n. 47, P.IVA 00384970695, con il quale si esprime il non possesso dei requisiti;

CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 135267 del 22/03/2023 il Dipartimento Tutela della Salute, Sevizi Socio- Sanitari ha comunicato al titolare dello "Studio Odontoiatrico Dr. Piccirilli Gianfranco" con sede in Crotone in Via Firenze n. 47, P.IVA 00384970695, è stato avviato il procedimento di diniego dell'accreditamento per mancanza dei requisiti di ammissibilità dell'istanza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento di cui al DCA n. 81/2016, attuativo della L.R. n. 24/2008 e del D.C.A. n. 95 del 25/06/2019 per come attestato dal verbale O.T.A. datato 09/03/2023;

CONSIDERATO CHE lo "Studio Odontoiatrico Dr. Piccirilli Gianfranco", con sede nel Comune di Crotone in Via Firenze n. 47, P.IVA 00384970695, con pec del 31/03/2023 ha inviato al Settore "Autorizzazioni e Accreditamenti" i documenti richiesti per sanare le prescrizioni contenute nel verbale OTA del 09/03/2023, i quali sono stati trasmessi con pec del 03/04/2023 all'Organismo Tecnicamente Accreditante, per l'ulteriore valutazione;

CONSIDERATO CHE con pec del 17/04/2023, acquisita nella stessa data al prot. n. 176419, l'Ufficio Coordinamento dell'OTA ha trasmesso il nuovo verbale di verifica finale dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, datato 14/04/2023, relativo allo "Studio Odontoiatrico Dr. Piccirilli Gianfranco" con sede in Crotone in Via Firenze n. 47, P.IVA 00384970695 nel quale, a seguito della valutazione della documentazione integrativa, ha espresso parere favorevole sul possesso dei requisiti;

RILEVATO CHE per quanto sopra, ricorrono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza di accreditamento di che trattasi;

PRECISATO CHE:

-l'accreditamento è concesso, in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7 del D. Lgs. 502/92, modificato dalla legge n. 118/2022;

-le strutture sanitarie e socio-sanitarie devono trasmettere con periodicità stabilita dalle norme aziendali, regionali o ministeriali, le informazioni in formato elettronico secondo le specifiche tecniche ed i tracciati record esistenti nelle normative regionali o ministeriali. Il semplice ritardo o la mancata trasmissione delle informazioni comporta la sospensione immediata dell'accreditamento sanitario per le strutture private.

-il rappresentante legale è tenuto a comunicare in via telematica entro il 31 gennaio di ogni anno al Dipartimento regionale Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari ed all'A.S.P. territorialmente competente le tipologie di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale operante presso le strutture medesime, il piano annuale di riqualificazione del personale, accompagnato da un elenco completo, con i relativi titoli, di tutto il personale operante presso la struttura, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 4 e 14 della l.r. 24/2008. La mancata comunicazione di quanto previsto, nei termini stabiliti, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.

-l'accreditamento non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase contrattuale e può essere soggetto a revisione in relazione al mutarsi delle condizioni che ne hanno originato l'adozione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente che integrano le ipotesi di sospensione, decadenza e/o revoca, e dunque, il presente provvedimento non comporta l'obbligo per le aziende e gli enti del servizio sanitario di procedere alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies

del D. Lgs. 502/92, per come modificato dalla Legge n. 118/2022 e che l'Azienda Sanitaria competente, prima della sottoscrizione di tali accordi, deve tenere conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta;
-l'accreditamento non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase contrattuale
-è obbligo dell'Azienda Sanitaria competente per territorio procedere a verifica del volume e dell'appropriatezza delle attività, della qualità dei risultati, nonché del mantenimento dei requisiti ed evidenziare eventuali difformità agli uffici regionali competenti, che in caso di mancata corrispondenza di uno qualsiasi dei requisiti previsti, procederanno all'avvio dell'iter per la sospensione dell'accreditamento;
-ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 dalla Legge Regionale 24/2008 e dal DCA 81/2016, l'accreditamento, anche definitivo, è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il Rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento all'Azienda Sanitaria competente;
- che, ai sensi del comma 2, dell'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del S.S.R a corrispondere la renumerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 – quinquies, per come modificato dall'art. 15 della Legge n. 118/2022;

DISPOSTO CHE

- l'A.S.P. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'eventuale accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
- in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute, l'ASP adotterà i provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

STABILITO che, per il rinnovo dell'accreditamento, deve essere seguita una procedura analoga a quella per il rilascio: ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8, della L.R..24/2008 il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento apposita istanza di rinnovo all'A.S.P. competente, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Calabria, indicando le eventuali modifiche sopraggiunte o che si intende richiedere. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta.
DATO ATTO che ogni modifica e variazione dei presupposti su cui si fonda il presente provvedimento nonché ogni violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporterà l'avvio della procedura di sospensione dell'accreditamento e /o di revoca dello stesso;

VISTI:

- l'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i "accreditamento istituzionale";
- la Legge Regionale 10/04/1995, n. 11 concernente "disciplina delle tasse sulle concessioni regionali"
- la Legge Regionale n. 24 del 18 luglio 2008 recate "norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private";
- il regolamento regionale attuativo della legge regionale n. 24/2008 approvato con D.C.A. n. 81/2016;
- il D.C.A. n. 95/2019 recante "Costituzione Organismo tecnicamente accreditante (O.T.A) ai sensi dell'intesa Stato - Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 321CSR) – revoca D.C.A. n. 70/2017;
- il D.D.G. n..11195/2019 recante "Manuale Operativo dell'Organismo Tecnicamente Accreditante ai sensi dell'intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) Approvazione";
-il DCA n.62 del 26/05/2022 recante "Modifica e integrazione DDG n. 11195 del 17/09/2019 avente ad oggetto "Manuale Operativo dell'OTA ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) - Approvazione;
-la legge Regionale n. 50 del 23/12/2022 – Legge di stabilità regionale 2023;
-la legge Regionale n. 51 del 23/12/2022 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025;

-la DGR n. 713 del 28/12/2022 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023– 2025 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
-la DGR n. 714 del 28/12/2022 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la legge regionale 24/02/2023, n.8, art. 12 "Tariffe per l'autorizzazione e l'accreditamento nel Servizio sanitario regionale";
-il DDG n. 3729 del 15/03/2023 avente ad oggetto: L.R. n. 8/2023, art. 12 (Tariffe per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento nel Servizio sanitario regionale). Adempimenti;

VISTA la legge n. 118 del 5 agosto 2022 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", che all'art. 15 ha modificato il comma 7 dell'art. 8-quater del D. Lgs. n. 502/92;
VISTI ALTRESI'
La certificazione antimafia, ai sensi dell'art.87 del D.Lgs.n.159/2011, Prot. n. PR_CHUTG_Ingresso_0032785_20230420 relativa al Sign. Piccirilli Gianfranco in qualità di titolare dello "Studio Odontoiatrico Dr. Piccirilli Gianfranco", con sede in Crotone in Via Firenze n. 47, P.IVA 00384970695, depositata in atti ed in corso di validità, da cui risulta l'assenza di cause ostative al rilascio dell'accreditamento per l'esercizio delle prestazioni in argomento;
-le certificazioni del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, relative al titolare della Studio, depositate in atti, prot. n. 182355 del 20/04/2023, dalle quali non risultano cause ostative al rilascio dell'accreditamento istituzionale delle attività sanitarie di che trattasi;
-la ricevuta di pagamento effettuato dallo Studio in questione, in data 19/04/2023 dell'importo di € 334,67, quale tassa di concessione regionale per l'Accreditamento istituzionale dello "Studio Odontoiatrico Dr. Piccirilli Gianfranco", con sede in Crotone in Via Firenze n. 47, P.IVA 00384970695;
CONSIDERATO che l'importo di € 334,67 versato a titolo di tassa di rilascio di concessione regionale di accreditamento istituzionale della struttura sanitaria, sarà accertato, con successivo atto, dal Settore n.5 "Gestione Altri Tributi" del Dipartimento Economia e Finanze; sul capitolo di entrata n. E0110110201 del bilancio regionale anno 2023, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. - allegato 4.2;
VISTO il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, a mente del comma 5-bis, art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 ed acquisito al prot. n. 191411 del 27/04/2023;
Tutto ciò premesso da valere come parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente decreto, il Commissario ad acta, dott. Roberto Occhiuto;

DE CRE T A

DI RITENERE quanto riportato tra i considerata parte integrante, inscindibile, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;
DI PRENDERE ATTO dei verbali di verifica finale dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, datati 09/03/2023 e 14/04/2023, acquisiti dal competente settore con prot. n. 132481 del 21/03/2023 e n.176419 del 17/04/2023, relativo allo "Studio Odontoiatrico Dr. Piccirilli Gianfranco", con sede in Crotone in Via Firenze n. 47, P.IVA 00384970695;
DI ACCOGLIERE l'istanza acquisita al prot. n. 399093 del 12/09/2022, con la quale la predetta struttura ha avanzato richiesta di accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni della branca specialistica di odontoiatria, autorizzate con provvedimento n. 11307 del 05/08/2003;
DI ACCREDITARE lo "Studio Odontoiatrico Dr. Piccirilli Gianfranco", con sede in Crotone in Via Firenze n. 47, P.IVA 00384970695 per l'erogazione di prestazioni della branca specialistica di odontoiatria, già autorizzate con provvedimento n. 11307 del 05/08/2003, a seguito dell'acquisizione del verbale OTA del 14/04/2023, prot. n. 176419 del 17/04/2023, attestante il possesso dei requisiti di accreditamento;
DI PRECISARE CHE
-l'accreditamento è concesso, in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, ai sensi dell'art. 8-quater, comma

7 del D. Lgs. 502/92, modificato dalla legge n. 118/2022;
-le strutture sanitarie e socio-sanitarie devono trasmettere con periodicità stabilita dalle norme aziendali, regionali o ministeriali, le informazioni in formato elettronico secondo le specifiche tecniche ed i tracciati record esistenti nelle normative regionali o ministeriali. Il semplice ritardo o la mancata trasmissione delle informazioni comporta la sospensione immediata dell'accreditamento sanitario per le strutture private.
-il rappresentante legale è tenuto a comunicare in via telematica entro il 31 gennaio di ogni anno al Dipartimento regionale Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari ed all'A.S.P. territorialmente competente le tipologie di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale operante presso le strutture medesime, il piano annuale di riqualificazione del personale, accompagnato da un elenco completo, con i relativi titoli, di tutto il personale operante presso la struttura, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 4 e 14 della l.r. 24/2008. La mancata comunicazione di quanto previsto, nei termini stabiliti, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.
-l'accreditamento non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase contrattuale e può essere soggetto a revisione in relazione al mutarsi delle condizioni che ne hanno originato l'adozione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente che integrano le ipotesi di sospensione, decadenza e/o revoca, e dunque, il presente provvedimento non comporta l'obbligo per le aziende e gli enti del servizio sanitario di procedere alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/92, per come modificato dalla Legge n. 118/2022 e che l'Azienda Sanitaria competente, prima della sottoscrizione di tali accordi, deve tenere conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta;
-è obbligo dell'Azienda Sanitaria competente per territorio procedere a verifica del volume e dell'appropriatezza delle attività, della qualità dei risultati, nonché del mantenimento dei requisiti ed evidenziare eventuali difformità agli uffici regionali competenti, che in caso di mancata corrispondenza di uno qualsiasi dei requisiti previsti, procederanno all'avvio dell'iter per la sospensione dell'accreditamento;
-ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 dalla Legge Regionale 24/2008 e dal DCA 81/2016, l'accreditamento, anche definitivo, è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il Rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento all'Azienda Sanitaria competente;
- che, ai sensi del comma 2, dell'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del S.S.R a corrispondere la renumerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 – quinquies, per come modificato dall'art. 15 della Legge n. 118/2022;

DI DISPORRE CHE

- l'A.S.P. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'eventuale accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
- in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute l'ASP adotterà i provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

DI STABILIRE che, per il rinnovo dell'accreditamento, deve essere seguita una procedura analoga a quella per il rilascio: ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8, della L.R..24/2008, il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento apposita istanza di rinnovo all'A.S.P. competente, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Calabria, indicando le eventuali modifiche sopraggiunte o che si intende richiedere. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta.
DI DARE ATTO che ogni modifica e variazione dei presupposti su cui si fonda il presente provvedimento

nonché ogni violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporterà l'avvio della procedura di sospensione dell'accreditamento e /o di revoca dello stesso;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai soggetti interessati a cura del Settore n.2 del DipartimentoTutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari, nonché a:

-Settore n.11 Gestione SISR – Monitoraggio e Implementazione dei Flussi Sanitari – Modernizzazione eDigitalizzazione Sistema della Salute- Telemedicina

-Settore Programmazione dell'Offerta Ospedaliera e Sistema delle Emergenze – Urgenze;

-Commissario Straordinario Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;

DI INVIARE il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistemadocumentale "Piani di Rientro";

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tutela della Salute – Servizi Socio Sanitari per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo14 marzo 2013, n.33

Il Sub Commissario

Dott. Ernesto Esposito

ERNESTO ESPOSITO
Regione Calabria
09.05.2023 15:34:29
GMT+01:00

Il Commissario ad acta

Dott. Roberto Occhiuto

ROBERTO
OCCHIUTO
Regione Calabria
10.05.2023
17:16:44
GMT+01:00

Dipartimento Tutela della Salute Servizi Socio Sanitari

Settore Autorizzazioni e Accreditamenti

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Rosalba Barone

ROSALBA BARONE
REGIONE CALABRIA
27.04.2023
14:53:01 UTC

Il Dirigente Generale

Ing. Iole Fantozzi

Iole Fantozzi
Regione Calabria
03.05.2023 13:43:35
GMT+01:00